

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 38/A

Il Consiglio Federale

- visti i Comunicati Ufficiali n. 158/A del 29 aprile 2011 e n. 178/A del 9 giugno 2011;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, sulla base della documentazione prodotta dalla società F.C. NEAPOLIS MUGNANO S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato che lo Stadio Iannello di Frattamaggiore non rispetta i requisiti infrastrutturali di tipo A, previsti dall'allegato C) del C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011, come modificato dal C.U. n. 178/A del 9 giugno 2011, per i seguenti motivi:
 - Art.1 Terreno di gioco: *Non presente omologazione FIFA del manto sintetico;*
 - Art.8 Spogliatoi squadre: *Locali presenti, ma da attrezzare e separare adeguatamente dalle zone percorribili da pubblico e stampa sportiva;*
 - Art.9 Spogliatoi arbitri: *Locali presenti, ma da attrezzare e separare adeguatamente dalle zone percorribili da pubblico e stampa sportiva;*
 - Art.10 Infermeria: *Non presente: individuato locale utilizzabile, da attrezzare e separare adeguatamente dalle zone percorribili da pubblico e stampa sportiva;*
 - Art.11 Antidoping: *Non presente: individuato locale utilizzabile, da attrezzare e separare adeguatamente dalle zone percorribili da pubblico e stampa sportiva;*
 - Art.13 Requisiti stadio: *Capienza insufficiente (< 2500), occorre deroga.*
- vista la comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Commissione Criteri Infrastrutturali ha informato la società F.C. NEAPOLIS MUGNANO S.r.l. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al campionato di Seconda Divisione 2011/2012;
- constatato che, avverso tale decisione negativa, la società F.C. NEAPOLIS MUGNANO S.r.l. nel termine di decadenza all'uopo previsto dal Comunicato Ufficiale n.158/A del 29 aprile 2011, ha presentato ricorso;
- esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
- visto il motivato parere favorevole espresso dalla Commissione Criteri Infrastrutturali all'accoglimento del ricorso;
- preso atto della comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato la società F.C. NEAPOLIS MUGNANO S.r.l. di avere accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Titolo I del C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011, per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al campionato di competenza;

- preso atto altresì della comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi ha informato la società F.C. NEAPOLIS MUGNANO S.r.l. di avere accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Titolo III del C.U. n.158/A del 29 aprile 2011, per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al campionato di competenza;
- su proposta del Presidente Federale, visti l'articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto

d e l i b e r a

di accogliere il ricorso della società F.C. NEAPOLIS MUGNANO S.r.l. e di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2011/2012, disponendo per l'effetto l'ammissione della stessa al campionato di Seconda Divisione (stagione sportiva 2011/2012).

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 LUGLIO 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete